



Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
di Firenze

Deliberazione n. 504 del 15/10/2025

Oggetto: **Approvazione Accordo Integrativo di Ente.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna

VISTI gli artt. 7 e 8 del vigente CCNL del comparto “Funzioni Centrali” 2022-2024;

VISTO l’Accordo Integrativo di Ente sottoscritto in data 01/10/2025;

RITENUTO di dover approvare tale Accordo, la cui vigenza riguarda, per la parte normativa, il triennio 2026-2028 e, per la parte economica, l’anno 2026;

DELIBERA

di approvare l’Accordo Integrativo di Ente sottoscritto in data 01/10/2025.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Maria A.R. Pata)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro C.G. Dattolo)

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**ACCORDO INTEGRATIVO DI ENTE
PARTE NORMATIVA 2026-2028
PARTE ECONOMICA 2026**

Il giorno 1 ottobre 2025 alle ore 15.00, presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze, in modalità mista, ha avuto luogo l'incontro fra la parte datoriale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze, composta dalla Vice Presidente, Alti Elisabetta e dal Segretario, Pata Maria Antonia Rosaria e la rappresentanza dei lavoratori composta dal RSU dell'Ente, Restieri Michele Mattia e dal rappresentante sindacale CONFISAL-UNSA, Campo Giovanni.

Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo Integrativo di Ente.

Firmato:

Vice Presidente dell'Ordine

Elisabetta Alti

Segretario dell'Ordine

Maria Antonia Rosaria

RSU

Michele Mattia Restieri

CONFISAL - UNSA

Campo Giovanni



Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente Accordo viene adottato in vigore del CCNL del comparto “Funzioni Centrali” triennio 2022-2024.

Le parti danno atto che l’Amministrazione ha definito le Famiglie Professionali con i relativi profili di ruolo e competenze con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 15/02/2023.

Il presente Accordo si applica a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e al personale in posizione di comando, nonché al personale a tempo parziale.

Art. 2 – Durata

Il presente Accordo ha validità triennale per la parte normativa, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e annuale per il 2026 per la parte economica.

Il presente Accordo si rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno due mesi.

Art. 3 – Dotazione organica

Le parti danno atto che l’Amministrazione ridefinisce annualmente la previsione del fabbisogno triennale di personale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.

Art. 4 – Orario di lavoro

L’orario di lavoro è articolato come da disposizione datoriale prot. n. 9239 del 23/11/2023.

L’eventuale revisione dell’orario di lavoro è prerogativa datoriale, sentite le parti firmatarie del presente Accordo.

Art. 5 – Lavoro agile (smart working)

Le parti danno atto che la materia è disciplinata dal Regolamento interno approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 556 del 18/12/2024, a cui si fa rinvio.

Art. 6 – Buono pasto

Le parti confermano l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto elettronici o cartacei del valore nominale di € 12,00 da corrispondersi nelle giornate di lavoro con orario effettivo superiore alle 6 ore, comprese quelle in modalità agile.

Le parti danno atto che, in caso di orario giornaliero di lavoro superiore alle 6 ore, è obbligatoria una pausa di almeno 30 minuti.

Art. 7 – Progressioni economiche all’interno delle Aree

La parte datoriale si impegna a riconoscere i differenziali stipendiali a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 del vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali 2022-2024.

Il numero massimo di differenziali stipendiali conseguibili da ciascun dipendente per ciascuna Area e nell’arco della carriera lavorativa è:

- Area Operatori: 2
- Area Assistenti: 5
- Area Funzionari: 5

La procedura selettiva per l’attribuzione dei differenziali stipendiali è svolta secondo i seguenti criteri:

- Valutazione degli ultimi tre anni “adeguata” o “eccellente”;
- Assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;

- Non aver beneficiato di differenziali economici negli ultimi tre anni. Tale limite è ridotto a due anni per il personale con almeno 30 anni di servizio.

Gli effetti economici dei differenziali stipendiali decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono deliberati.

La misura annua lorda dei differenziali stipendiali è quella di cui alla Tabella 1 allegata al CCNL del comparto Funzioni Centrali 2019-2021.

Art. 8 – Posizioni organizzative

L'Amministrazione individua n. 4 posizioni organizzative come di seguito indicate:

- Responsabile Unico di Progetto, come da Codice dei Contratti, per gli acquisti e forniture dell'Amministrazione;
- Responsabile della gestione documentale, come da Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Responsabile della segreteria di redazione di "Toscana Medica", testata giornalistica di proprietà dell'Amministrazione;
- Responsabile dei servizi ENPAM di assistenza e di previdenza per i medici e gli odontoiatri.

L'individuazione del personale cui conferire tali incarichi è svolta dall'Amministrazione previa valutazione delle competenze acquisite, delle valutazioni pregresse, dell'attività di formazione seguita, del grado di autonomia raggiunto, della capacità organizzativa individuale e di gruppo, dell'attitudine proattiva alla risoluzione dei problemi.

La misura annua lorda dell'indennità di posizione organizzativa è stabilita in € 3.500,00.

Tale indennità assorbe il trattamento economico per eventuale attività di lavoro straordinario connessa all'incarico.

Art. 10 – Incarichi per specifiche responsabilità e professionalità

L'Amministrazione individua n. 1 incarico di specifica responsabilità e professionalità:

- Responsabile dell'istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'Ordine.

L'individuazione del personale cui conferire tale incarico è svolta dall'Amministrazione previa valutazione delle competenze acquisite in materia legale, giuridica e normativa.

La misura annua lorda dell'indennità per l'incarico di specifica responsabilità e professionalità è stabilita in € 3.500,00.

Tale indennità assorbe il trattamento economico per eventuale attività di lavoro straordinario connessa all'incarico.

Art. 11 – Fondo risorse decentrate

Il Fondo Risorse Decentrate dell'Ente è alimentato dalle risorse previste dal vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali.

In aggiunta a tali risorse, le parti convengono di destinare al Fondo l'80% dei contributi ricevuti dall'Amministrazione da parte dell'ENPAM nell'anno precedente. Di tale percentuale, il 60% è riservato al personale afferente agli Uffici Albi Professionali e Protocollo; il 40% al restante personale.

Il Fondo così determinato, il cui effettivo ammontare è definito dall'Amministrazione con cadenza annuale, è destinato a finanziare, con finalità programmatica:

- I differenziali stipendiali (30%);
- Le indennità di posizione organizzativa e di specifica responsabilità e professionalità (20%);
- L'indennità per la performance lavorativa per la parte residua.

Art. 12 – Indennità per la performance lavorativa

L'indennità per la performance lavorativa è corrisposta sulla base dei seguenti indici:

- 1) livello di inquadramento;
- 2) ore di presenza svolte;
- 3) coefficiente di valutazione individuale.

Per quanto riguarda la parametrizzazione sulla base del livello di inquadramento (indice n. 1), si stabiliscono i seguenti coefficienti, direttamente proporzionali ai livelli retributivi contrattuali:

- Area Operatori: 100
- Area Assistenti: 105
- Area Funzionari: 128

Tali coefficienti sono aumentati di 1 punto percentuale per ogni livello consolidato superiore a quello d'ingresso nell'Area secondo la previgente classificazione (Area A, Area B, Area C) e di 1 ulteriore punto percentuale per ogni differenziale stipendiale attribuito nell'Area secondo l'attuale classificazione.

Per quanto riguarda la parametrizzazione sulla base delle ore di presenza svolte (indice n. 2), si conferma che il monte orario da prendere in considerazione è quello totale effettivamente svolto nell'anno, sia nell'arco mattutino che pomeridiano, sia in modalità in presenza che in modalità agile e considerando equiparate alle ore di effettivo servizio quelle derivanti da astensione obbligatoria per gravidanza e per infortunio professionale.

Per quanto riguarda il coefficiente di valutazione individuale (indice n. 3), si fa riferimento al sistema di valutazione della performance del personale di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 07/02/2011 intendendosi riferite all'Area Assistenti le disposizioni relative all'ex Area B e all'Area Funzionari quelle relative all'ex Area C.

Art. 13 – Welfare integrativo

L'Amministrazione istituisce un fondo per il welfare integrativo del valore di € 1.000,00 annuali per ciascun dipendente, usufruibile tramite piattaforma informatica dedicata.

Le misure di welfare integrativo sono estese, con pari modalità, al personale dell'Area dirigenziale e al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi.

Le risorse per finanziare tale istituto sono a carico del Bilancio corrente dell'Amministrazione. Dall'entrata in vigore del presente Accordo integrativo, cessa di avere efficacia la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 183 del 18/10/2023 per la parte relativa ai sussidi al personale dipendente. Resta confermata la suddetta deliberazione per la parte relativa ai piccoli prestiti.



Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
di Firenze

Deliberazione n. 602 del 17/12/2025

Oggetto: **Approvazione Accordo Integrativo di Ente. Irrilevanza errore formale.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 504 del 15/10/2025 è stato approvato l'Accordo integrativo di Ente sottoscritto in data 01/10/2025;

PRESO ATTO che per un mero errore materiale, la numerazione degli articoli di cui si compone tale Accordo risulta parzialmente non progressiva, in quanto all'art. 8 succede l'art. 10;

RITENUTO che tale errore di progressività nella numerazione degli articoli rappresenti un mero refuso, che risulta irrilevante riguardo alla validità formale e sostanziale del testo dell'articolato e delle pattuizioni ivi contenute;

D E L I B E R A

di prendere atto del refuso descritto in narrativa, confermando la validità formale e sostanziale del testo dell'articolato e delle pattuizioni ivi contenute.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Maria A.R. Pata)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro C.G. Dattolo)